

COMUNE DI BUSSERO

STATUTO

Deliberato dal Consiglio Comunale con
atti n. 76 del 31.10.2000 e n. 98 del 20.12.2000.
(Approvazione O.RE.CO atti n. 258, seduta del 28.12.2000)

Modificato dal Consiglio Comunale con atto n. 37 del 22.6.2005.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. Il Comune di Bussero è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
3. La sede del Comune è posta in piazza Diritti dei Bambini n.1 e può essere trasferita solo con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 2 - Stemma, gonfalone

1. Il Comune di Bussero ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone deliberati dal consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento n. 8816 in data 30 maggio 1974 del presidente del consiglio dei ministri e iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
3. Nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. Il sindaco può autorizzare l'uso del gonfalone e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. Nella sede comunale viene esposta la bandiera regionale, nazionale ed europea.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune di Bussero comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, previsto dalle leggi vigenti.
2. Il consiglio comunale, la giunta municipale e gli altri organismi comunali si riuniscono normalmente nelle sale dei palazzi civici a ciò destinate con apposita deliberazione.

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune di Bussero rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne garantisce i diritti e ne promuove lo sviluppo esercitando funzioni proprie e quelle attribuite o delegate, secondo le leggi statali e regionali.
2. Il Comune di Bussero ispira la propria attività ai principi generali della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, ai principi di solidarietà e sussidiarietà.
3. Il Comune di Bussero dispone di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio Statuto e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune di Bussero, nella sua veste di soggetto istituzionale autonomo, si sente protagonista del processo in atto mirante a trasformare la Repubblica italiana da Stato di diritto accentrato a Stato sociale decentrato e quindi in ordinamento delle autonomie.
5. Il Comune di Bussero riconosce alla famiglia il ruolo di soggetto primario di diritti e ne tiene conto in ogni sua espressione, nell'ambito degli atti amministrativi e dei regolamenti.
6. Il Comune di Bussero:
 - è Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
 - si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio di autonomia degli enti locali;
 - considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo il quale la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
 - valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali, con i poteri e gli istituti del presente statuto, nonché l'autogoverno della comunità.

Art. 4 bis - Finalità

1. Il Comune di Bussero si propone in modo preminente di perseguire i seguenti scopi:
 - promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità ed assicurare l'affermazione dei valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
 - promuovere il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità esaltando il ruolo sociale della famiglia ed ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Pertanto la promozione del pieno sviluppo della persona umana avviene senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua e condizioni personali e sociali, nel rispetto della libertà di pensiero, di espressione, di culto.
 - valorizzare e tutelare la dignità della persona, garantire l'esercizio dei diritti delle persone e promuovere le condizioni per renderne effettivo l'esercizio;
 - tutelare il territorio nei suoi aspetti storici, fisici e biologici nel rispetto di una sua equilibrata evoluzione;
 - garantire il diritto alla salute ed alla qualità della vita, con particolare attenzione alla tutela della maternità, dell'infanzia, della famiglia, degli anziani e dei diversamente abili, nonché attuare le più opportune iniziative tese ad assicurare la salubrità dell'ambiente;
 - conservare e recuperare il patrimonio storico-linguistico, artistico e culturale

- locale e favorire iniziative per la conoscenza dei costumi e delle tradizioni locali, ivi compreso il dialetto;
- favorire l'integrazione degli immigrati e garantire agli stessi, nel rispetto dell'ordinamento, parità di diritti.

Art. 5 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Milano e con la Regione Lombardia.

Art. 6 - Parità tra i sessi

Nella giunta, nelle commissioni comunali consiliari e non, ed in ogni altro organo collegiale é garantita la presenza di almeno un componente di entrambi i sessi, salvo che tutte le persone dello stesso sesso, munite dei requisiti per accedere alla carica, vi rinuncino, ovvero vengano meno i principi di proporzionalità o di riserva alle minoranze, ove previsti.

Art. 7 - Festa di Bussero

E' istituita la Festa di Bussero da tenersi annualmente secondo il calendario approvato dalla giunta comunale.

In occasione della festa del paese l'amministrazione comunale resta impegnata a promuovere, in collaborazione con le organizzazioni sociali e culturali locali, manifestazioni per favorire la partecipazione dei cittadini.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 - Organi

Sono organi del Comune il consiglio, il presidente del consiglio, se nominato, la giunta, il sindaco, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo, di programmazione normativa e di controllo politico e amministrativo.
2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria.
3. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 10 - Elezione, composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla elezione, alla composizione, alla durata in carica, allo scioglimento anticipato del consiglio, alle dimissioni, alla sospensione, alla surrogazione dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La legge stabilisce altresì le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di surrogazione dei consiglieri.

Art. 11 - Competenze del Consiglio

1. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni del Testo Unico suddetto, sia emanate con leggi precedenti o ad esso successive.

Art. 12 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, unitamente allo stato di attuazione dei programmi.
4. È facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del

mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, e le copie degli atti utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e regolamenti.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.
4. Il consiglio deve essere convocato entro 30 giorni dalla presentazione dei documenti di cui al comma precedente.
5. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente.
6. In caso di condanna il Comune recupererà le spese sostenute.

Art. 14 - Consigliere anziano

1. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 72 del DPR 16.03.1960 n. 570.
2. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. Sono esclusi il candidato sindaco neoeletto e i candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
4. In caso di assenza o di impedimento il consigliere anziano viene sostituito da chi, nella graduatoria di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 15 - Decadenza

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con la procedura prevista dal regolamento. Ogni consigliere ha il diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.

3. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale a norma del regolamento, anche nel caso in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

Art. 16 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.
2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione ad esclusione di quelli per i quali specifiche disposizioni di legge prevedano una diversa decorrenza.
3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.

Art. 18 - Sessioni, convocazione e validità delle sedute

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza secondo quanto previsto dal regolamento.
2. Il sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto e notificato.
3. La prima convocazione del consiglio deve avvenire entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.
4. Il consiglio comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 19 - Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Devono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o vigilanza.

Art. 20 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

2. Non sono mai pubbliche le sedute nelle quali si esprimono giudizi su persone.

Art. 21 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale nella prima seduta può eleggere, tra i propri componenti, il Presidente con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta in due votazioni consecutive, alla terza votazione il Presidente viene eletto con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il presidente rappresenta il Consiglio Comunale, lo presiede e ne dirige i lavori; stabilisce la data e gli argomenti da trattare nelle riunioni del consiglio iscrivendo all'ordine del giorno le proposte e gli argomenti, tenendo conto delle richieste del sindaco e della giunta; convoca e presiede la riunione dei capigruppo cui interviene anche il sindaco; assicura il collegamento politico istituzionale con il sindaco e i gruppi consiliari; coordina le attività di relazione e comunicazione con la cittadinanza nel rispetto delle attribuzioni e poteri specificati nel regolamento del consiglio.
3. In assenza del presidente le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano.
4. Il presidente può essere revocato su proposta di almeno 2/5 dei consiglieri assegnati; la proposta è approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
5. Le funzioni di cui ai punti 2, 3 e 4 sono esercitate nel caso venga eletto il presidente del consiglio.

Art. 22 - Funzionamento del Consiglio

1. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

Art. 23 - Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il verbale è redatto secondo quanto stabilito nel regolamento.
3. Il regolamento può prevedere che la verbalizzazione sia affidata in casi specifici ad un membro del consiglio.

Art. 24 - Commissioni consiliari consultive permanenti

1. Il consiglio, di regola all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce commissioni consiliari consultive permanenti che tengano conto, nella composizione, della consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
3. Il sindaco e gli assessori, se non componenti la commissione possono comunque partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto.
4. Le commissioni, di propria iniziativa o su richiesta degli organi comunali, esprimono parere sugli argomenti di competenza del consiglio comunale.
5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del

sindaco e di componenti del consiglio o della giunta municipale nonché, previa comunicazione al sindaco, dei responsabili delle strutture, degli amministratori e dei dirigenti di aziende.

Art. 25 - Commissioni speciali a termine

1. Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, istituisce commissioni speciali a termine incaricate di esperire ricerche ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.
2. Il consiglio può chiamare a far parte delle commissioni speciali a termine anche cittadini elettori esterni al consiglio stesso.

Art. 26 - Commissioni d'indagine

1. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. L'istituzione delle commissioni d'indagine può essere chiesta da un quinto dei consiglieri.
3. Nelle commissioni d'indagine va tenuto conto, nella composizione, della consistenza numerica dei gruppi consiliari. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.
4. Dette commissioni sono presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
5. Le commissioni consiliari hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere che si conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza e una di minoranza.
6. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del consiglio comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle commissioni per la valutazione di competenza.

Art. 27 - Durata delle commissioni

Le commissioni permanenti, quelle speciali e quelle d'indagine, se non è prevista una durata inferiore, decadono, in ogni caso, con il decadere del consiglio che le ha nominate.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 28 - La Giunta Comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione degli indirizzi generali improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio.

Art. 29 - Composizione e nomina della Giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero variabile di assessori da un minimo di quattro a un massimo di sei, due dei

quali anche non consiglieri comunali, ma che abbiano i requisiti per l'elettorato attivo e passivo.

2. Gli assessori sono nominati e revocati dal sindaco che ne determina il numero entro i limiti fissati dal presente statuto a norma di legge.
3. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica.

4. Gli assessori non consiglieri partecipano al consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.
5. Salvi casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 30 - Attribuzioni della Giunta

1. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107 del TUEL 267/2000 commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco.
2. La giunta comunale:
 - a) collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
 - b) collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
 - c) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge iniziative propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Alla giunta, oltre che al sindaco e al quinto dei consiglieri, spetta la presentazione di proposte che devono essere sottoposte all'esame del consiglio.

Art. 31 - Anzianità degli assessori

1. L'anzianità degli assessori é determinata dal numero dei voti ottenuti nell'elezione a consigliere.
Gli assessori esterni sono meno anziani di quelli che fanno parte del consiglio comunale.
Gli assessori esterni nominati con atti successivi sono meno anziani di quelli nominati con atti precedenti.
A parità di voti si considera il più anziano d'età.

Art. 32 - Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica oltre che per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;anche per decadenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 33 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della giunta é collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, nelle materie delegate.
2. La giunta é convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine della seduta.
3. In caso di assenza o impedimento del sindaco presiede il vicesindaco o gli altri assessori in ordine di anzianità, come stabilito nell'art. 31.
4. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
5. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
6. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
7. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta deve essere corredata dei pareri previsti dalla legge.
9. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 34 - Il sindaco

1. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
2. Il sindaco sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ai responsabili delle aree in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Art. 35 - Elezioni del sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 36 - Funzioni e competenze

1. Al sindaco quale responsabile dell'amministrazione del Comune in particolare spetta:
 - a) convocare e presiedere, se non eletto il presidente ai sensi dell'art. 21, il consiglio e la giunta comunale fissandone l'ordine del giorno e la data dell'adunanza e assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, secondo la disciplina contenuta nel regolamento;
 - b) provvedere alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - c) esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e degli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - d) ricevere le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare;
 - e) rappresentare l'ente anche in giudizio, sia nella parte di attore che di convenuto;
 - f) sovrintendere al funzionamento della struttura organizzativa, nonché all'esecuzione degli atti;
 - g) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

- h) provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
 - i) convocare i comizi per i referendum comunali;
 - j) nominare i responsabili delle strutture apicali secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
 - k) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
 - l) promuovere gli accordi di programma;
 - m) emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.
2. Gli atti del sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "decreti" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo. Essi sono esecutivi dal momento della loro adozione; sono pubblicati all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi e sono numerati, registrati e raccolti unitariamente presso l'ufficio di segreteria.

Art. 37 - Altre competenze

1. Il sindaco quale ufficiale di governo, sovrintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, altresì, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie il sindaco può modificare gli orari dei pubblici esercizi e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio.

Art. 38 - Attribuzioni di vigilanza e controllo

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali dello stesso, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 39 - Sostituzione del sindaco in caso di assenza

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con funzioni di vicesindaco con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il vicesindaco viene nominato tra i membri della giunta appartenenti al consiglio comunale.
3. In mancanza o in assenza del vicesindaco le relative funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano ai sensi dell'art. 31.
4. In ogni caso il consiglio comunale, se non eletto il presidente, in assenza del sindaco e del vicesindaco viene presieduto dal consigliere anziano.

Art. 40 - Delegazioni e incarichi del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
2. Il sindaco può affidare ad uno o più consiglieri la trattazione di temi inerenti ad attività o servizi di interesse comunale.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori e l'elenco delle materie trattate dai consiglieri, e le loro modifiche, devono essere comunicate al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicate all'albo pretorio.

Art. 41 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 42 - Dimissione e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato dal consiglio comunale che viene convocato appositamente dal vicesindaco sentiti i capigruppo. L'accertamento dell'impedimento permanente determina lo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

CRITERI DIRETTIVI

Art. 43 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune favorisce lo sviluppo di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla formazione degli indirizzi per la gestione dei servizi comunali.
2. Riconosce altresì le associazioni che perseguono obiettivi a favore della comunità.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) il collegamento dei propri organi con le organizzazioni dei punti 1 e 2;
 - b) assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza l'equità di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

CAPO II

RIUNIONI, ASSEMBLEE, CONSULTAZIONI

Art. 44 - Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività di rilevanza sociale. L'amministrazione comunale, a tale scopo, facilita il reperimento di spazi adatti allo svolgimento delle attività proprie degli organismi a base associativa.
2. Per l'uso degli spazi viene richiesto un corrispettivo secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art. 45 - Albo delle associazioni

1. E' istituito l'albo delle associazioni del Comune di Bussero.
2. Possono iscriversi all'albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi presso l'ufficio di segreteria copia dello statuto, comunichi la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, le leggi vigenti ed il presente statuto o aventi fini di lucro.

Art. 46 - Consultazioni e consulte permanenti

1. La giunta comunale, sentito il consiglio comunale, dispone la consultazione di tutti i cittadini o di singole categorie, nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti degli organi competenti.
3. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto i sedici anni.
4. Il consiglio comunale può istituire consulte permanenti aperte alla libera partecipazione dei cittadini determinandone con apposito regolamento la composizione, gli scopi e la durata. In ogni caso le consulte decadono allo scadere della tornata amministrativa.

Art. 47 - Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi può essere sentito nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO III

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 48 - Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute dal consiglio comunale, che provvede ad esprimersi nel merito nel termine di 60 giorni.
3. Agli effetti dei commi precedenti le istanze, le petizioni e le proposte debbono essere sottoscritte da non meno di 1/30 di residenti, anche non elettori, purché maggiorenni e in regola con i permessi di soggiorno. Nel caso di istanze, petizioni o proposte sottoscritte da un numero inferiore di elettori è data facoltà al sindaco, sentita la giunta e i capigruppo, di sottoporre comunque l'istanza, la petizione o la proposta al consiglio perché si pronunci in merito.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sui referendum di cui al successivo articolo.

Art. 49 - I referendum

1. Il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale e in materie di esclusiva competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo.
2. È indetto, altresì, referendum su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedano un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.
3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 50 - Limiti al referendum

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di statuto, regolamento del consiglio comunale e atti di pianificazione urbanistica.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari di esecuzione delle deliberazioni consiliari.
3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di un anno.
4. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 51 - Effetti del referendum consultivo

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto il 40% degli elettori aventi diritto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Il referendum non viene comunque espletato ove, entro 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità, l'organo competente deliberi l'accoglimento del quesito posto. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 52 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi a norma di legge in sostituzione del Comune, ai sensi dell'art. 9 del TUEL 267/2000.

CAPO IV

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E INFORMAZIONE

Art. 53 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati ad espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 54 - Informatore comunale

Il Comune di Bussero si impegna a favorire la diffusione delle notizie di interesse comunale attraverso la pubblicazione di un periodico e in tutte le altre forme ritenute opportune.

Art. 55 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 56 - Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle

ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Ove l'amministrazione lo ritenga potrà stabilire che l'atto venga pubblicato con altre forme.

2. Il segretario comunale, su attestazione di un operatore, certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 57 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e, su indicazione del sindaco, in appositi spazi a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze.
3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'albo secondo le vigenti disposizioni.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Art. 58 - Istanze

1. Tutti i cittadini, anche non residenti, singolarmente o associati, possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici temi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'istanza in forma scritta, se richiesta.

CAPO V

DIFENSORE CIVICO

Art. 59 - Istituzione

1. È istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico.
2. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco.

Art. 60 - Incompatibilità e decadenza

1. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali che espletano la carica

- all'interno del territorio;
- c) i ministri di culto;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche, o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale, o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
 - e) chi eserciti qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
 - f) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza é pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri. Può essere revocato dall'ufficio, con deliberazione motivata del consiglio, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 61 - Funzioni, mezzi e prerogative

1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati, o di propria iniziativa presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
2. A tal fine può convocare il responsabile dell'esercizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.
4. Acquisisce tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha chiesto l'intervento.
5. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco é comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della prima riunione dell'organo competente.
6. Tutti i responsabili delle strutture apicali sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 62 - Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal consiglio entro 60 giorni e resa pubblica all'albo pretorio.
3. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
4. Al difensore civico viene corrisposta indennità di presenza e trattamento di missione nella misura prevista per i consiglieri comunali.

5. Il difensore civico deve essere in possesso del diploma di laurea possibilmente in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio.
6. I candidati alla nomina di difensore civico vengono proposti al consiglio da una commissione composta da un consigliere indicato dalla maggioranza, da un consigliere indicato dalle minoranze e presieduta dal sindaco.

Titolo IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 63 - Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
 2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è autorizzato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
- Il diritto di intervento si esercita secondo quanto stabilito nel regolamento.

Art. 64 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri enti.

Titolo V

GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

CAPO I

SERVIZI

Art. 65 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 66 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale approva l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di una azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 67 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

- a) il consiglio di amministrazione, i cui i componenti sono nominati dal consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dalla normativa vigente per la revoca degli assessori comunali;
 - b) il presidente, nominato dal consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
 - c) il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
 5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 68 - Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva apposite convenzioni da stipularsi con altri enti, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 69 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dalla vigente normativa.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
4. Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 70 - Accordi di programma

Il Comune promuove gli accordi di programma con le modalità previste dalla legge al fine di sviluppare la cooperazione tra gli enti.

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci le amministrazioni interessate viene definito con atto formale approvato dal soggetto competente ai sensi della vigente normativa.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

Art. 71 - Principi generali amministrativi

1. L'attività amministrativa e regolamentare del comune è ispirata ai principi stabiliti dall'art.64 del presente statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della sfera burocratica, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini d'efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale e un'individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
 - d) favorire l'avvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione attraverso lo studio, la conoscenza dei bisogni collettivi, avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi, fermo il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

Art. 72 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è informata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
2. I responsabili delle strutture apicali rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'amministrazione e del raggiungimento degli obiettivi in termini, di qualità, quantità e tempestività del buon andamento degli uffici e dei servizi, cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.
3. All'inizio di ogni anno e comunque entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni organizzative interne.
4. Il nucleo di valutazione, esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce, entro i termini fissati dal regolamento, al sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

Art. 73 - Segretario comunale

Il segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco:

- svolge compiti di collaborazione nei confronti del sindaco, della giunta, del consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
- svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e, ove richiesto, esprime

- il parere di conformità sui procedimenti di detti organi:
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
 - esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco;
 - svolge funzioni di direttore generale se conferite dal sindaco;
 - partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
 - acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al sindaco e/o alla giunta e delle dimissioni del sindaco e degli assessori;
 - provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente statuto, dai regolamenti;
 - può sostituire, se non è stato nominato il direttore generale, i responsabili delle strutture apicali per quanto di competenza nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare, in tutti i compiti assegnati dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 74 - Vicesegretario

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 75 - Direttore generale

1. Il direttore generale, se nominato dal sindaco, sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza della struttura burocratica. Egli predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsti dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) studia problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o adozione di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economia di gestione, con riferimento anche al rapporto costi benefici;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture apicali e adotta le sanzioni in conformità a quanto previsto dal regolamento e dal contratto di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili delle strutture apicali;
 - f) dà esecuzione agli atti deliberativi per quanto di competenza;
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale;
 - h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili delle strutture apicali, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione delle risorse umane, proponendo al sindaco e alla giunta comunale eventuali procedimenti in merito;
 - i) adotta in via surrogatoria i provvedimenti dei responsabili delle strutture apicali, previa istruttoria del servizio competente;
 - j) concilia e transige le liti in corso, sentita la giunta.

Art. 76 - Attribuzioni dei responsabili di settore

1. I responsabili di settore, nominati con decreto del sindaco, provvedono in relazione ai rispettivi servizi:
 - all'analisi dei bisogni per settori omogenei;
 - alla programmazione delle attività, mediante predisposizione di scadenziari e piani-lavoro;
 - al coordinamento e controllo degli interventi di competenza;
 - alla verifica finale dei risultati.
 In conformità alla vigente normativa, le competenze gestionali spettano ai responsabili delle strutture apicali, coordinati dal segretario; essi svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dall'organo politico.
 In particolare sono loro affidate, secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, le funzioni previste dall'art. 107 del TUEL 267/2000.
2. È pure compito dei responsabili delle strutture apicali:
 - esprimere i pareri di regolarità tecnica o regolarità contabile secondo la vigente normativa;
 - adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
 - svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti.
 Ove il Comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica, contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.
3. In caso di assenza o impedimento dei responsabili delle strutture apicali, le funzioni sono svolte dal direttore, se nominato, dal segretario o da altro responsabile di settore, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Art. 77 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile di area, il direttore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 78 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore, i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario, dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

TITOLO VII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 79 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune é riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune é titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune é, altresì, titolare, nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune recepisce tutti i principi contenuti nella legge 212/2000 che verranno disciplinati nel regolamento, adeguati alle specifiche esigenze dell'ente.

Art. 80 - Attività finanziaria del comune

1. Le fonti di entrata del Comune sono analiticamente indicate nell'art. 149 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.
2. Al Comune spettano, in ogni caso, le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Il risultato ottimale di ogni servizio è costituito dal pareggio tra costi e ricavi. Ove lo Stato e la Regione prevedano, per legge, casi di gratuità nei servizi di competenza comunale, oppure fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono erogare risorse finanziarie compensative atte ad assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi.
3. Lo stesso principio della copertura finanziaria, si applica per l'esercizio, da parte del Comune, di funzioni trasferite o delegate.

Art. 81 - Demanio e patrimonio

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I beni demaniali descritti nel secondo comma dell'art. 822 del codice civile sono soggetti, se appartengono al Comune, al regime del demanio pubblico.
3. Il secondo comma dell'art. 824 del codice civile stabilisce che al regime del demanio pubblico appartengono anche i cimiteri e i mercati comunali.
4. I beni che non facciano parte del demanio comunale costituiscono, a norma dell'art. 826 del codice civile, il patrimonio del Comune.
5. Gli edifici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni comunali destinati ad un pubblico servizio, pur facendo parte del patrimonio del Comune, appartengono, però, alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili.
6. L'attività gestionale dei beni del Comune si esplica attraverso una serie di atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni.
7. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale. In casi particolari, di interesse pubblico e per fini sociali, i beni possono essere concessi in uso gratuitamente ad esclusione delle spese di gestione.
8. Un apposito regolamento disciplina l'uso dei beni comunali.
9. L'inventario dei beni demaniali è costituito da uno stato descrittivo dei medesimi, mentre quello dei beni patrimoniali da apposito registro di

consistenza.

10. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari ed individua il funzionario responsabile.

Art. 82 - Il bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. la gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 83 - Il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono riportati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo é deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale predispone una relazione illustrativa da allegarsi al conto consuntivo con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione, condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 85 del presente statuto.

Art. 84 - Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
4. Responsabile del procedimento di spesa è il responsabile della struttura apicale competente per materia.
5. Il segretario comunale può rogare, a norma della vigente normativa e dell'art. 73 del presente statuto, i contratti nei quali il Comune è parte.
6. Il regolamento dei contratti disciplina modalità e procedure per i contratti del Comune.

Art. 85 - Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale elegge i revisori in conformità alle leggi vigenti.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza e per le altre cause previste dalla Legge.
3. L'organo di revisione svolge tutte le funzioni elencate nell'art. 239 del D.L.gs n. 267 del 18.8.2000. Inoltre esso, in conformità allo statuto e al regolamento di contabilità, collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività e economicità della gestione.
4. I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
5. Il regolamento di contabilità definisce, con apposite norme, le modalità per il

controllo interno di gestione.

6. Ai revisori spetta, inoltre, il compito della verifica ordinaria di cassa, nonché della verifica della gestione del servizio di tesoreria e degli altri agenti contabili.
7. Agli adempimenti di cui al precedente primo comma, i revisori provvedono con cadenza trimestrale.
8. Nel regolamento di contabilità vengono anche previste e disciplinate verifiche di cassa da attuarsi per iniziativa degli amministratori.
9. Con il rinnovo dell'amministrazione comunale, e quindi con l'elezione di un nuovo sindaco, si procede ad una verifica straordinaria di cassa. A tale verifica partecipano gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario comunale, il responsabile del servizio finanziario ed i revisori.

Art. 86 - Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali, secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Il servizio di tesoreria viene affidato, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, ad un soggetto scelto tra quelli indicati dalla legge.
3. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché da una convenzione approvata dal consiglio comunale.

Art. 87 - Controlli interni

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili delle strutture apicali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 88 - Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa con i comuni limitrofi e/o con gli enti intermedi alla programmazione economica, territoriale e ambientale secondo i dettati delle leggi vigenti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 89 - Modificazione e abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con le procedure di legge, sentita una commissione presieduta dal sindaco o da un consigliere da lui delegato e composta dai capigruppo e da un numero di consiglieri non superiore a tre, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del consiglio stesso.

Art. 90 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del consiglio comunale sarà modificato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, gli altri entro 12 mesi.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto non in contrasto con quanto previsto dal presente statuto e dal D. Lgs 18.8.2000 n.267.

Art. 91 - Entrata in vigore

Il presente statuto e le sue modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio.